

## CONVENZIONE QUADRO

PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO PER L'ACCESSO ALLA PROVA DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO, DI CUI AL DECRETO DEL 9 MAGGIO 2018 N. 58

### TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

di seguito "Università" con sede in Via De sanctis 86100 Campobasso C.F. 92008370709, rappresentata dal Rettore prof. Luca Brunese, nato a Napoli il 09/06/1966 e domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi del Molise

E

### L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

della Provincia di Campobasso di seguito "Ordine", in persona del Presidente pro tempore Dott.ssa Carolina De Vincenzo, nata a Campobasso il 15/11/1952 e domiciliata per la carica in Campobasso, Via Mazzini 129/A.

### PREMESSO

- o che il Decreto 29.10.2001 n. 445 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) — "Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgo" — prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001);
- o che l'Università e l'Ordine hanno in precedenza sottoscritto una convenzione per l'attivazione del tirocinio pratico valutativo parte integrante dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale previsto dal Decreto MIUR 29 ottobre 2000 n.445.
- o che si rende necessario stipulare una nuova convenzione a seguito dell'entrata in vigore del decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo" che ammette alla prova di abilitazione coloro che hanno conseguito la laurea magistrale afferente alla classe LM/41 in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o la laurea specialistica afferente alla classe 46/S in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del 1999 o il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui al predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999
- o che il decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 prevede che:
  - il tirocinio è espletato durante il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso;

- il tirocinio è volto ad accertare le capacità dello studente relative al "saper fare e al saper essere medico" che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica;
  - il tirocinio si articola nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica, un mese in Area Medica, un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale;
  - il mese nell'ambito della Medicina Generale deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio;
  - il medico di Medicina Generale, di seguito "MMG", compila il predisposto libretto "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo" relativamente alla parte "Libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo - MEDICO DI MEDICINA GENERALE", indicando la frequenza del tirocinante e le attività svolte, formulando la valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo il giudizio di idoneità;
- o che i requisiti dettati dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per il MMG sono il convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con un'anzianità non inferiore a 5 anni di attività convenzionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato;
  - o che i requisiti di cui al paragrafo precedente si riferiscono all'attività di tutor nell'ambito del corso di formazione specifica in medicina generale e non ai tutor del tirocinio pratico valutativo per l'accesso alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e che in caso di carenza di tutor MMG disponibili sul territorio è ammesso anche il requisito di convenzionamento con il SSN inferiore a 10 anni (come da circolare MIUR del 09/10/2019), avendo frequentato idoneo corso di formazione;
  - o che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenze cliniche, etiche e deontologiche nell'esercizio quotidiano dell'attività medica;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

L'Università e l'Ordine con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente il tirocinio pratico valutativo presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG), in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 9 maggio 2018 n. 58. L'Università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali.

### **Art. 3 — Frequenza presso i Medici di Medicina Generale (MMG)**

L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso lo studio del MMG, della durata di cento ore da svolgersi continuativamente preferibilmente in un mese. Il MMG rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

### **Art. 4 - Commissione**

È istituita una Commissione di 5 componenti composta dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (CLMM&C) con funzioni di Presidente e da un docente del CLMM&C designato dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" in rappresentanza dell'Università, dal Presidente dell'Ordine dei Medici, da un consigliere dell'Ordine dei Medici e da un Medico di Medicina Generale designato dall'Ordine dei Medici.

Al Presidente compete la convocazione, almeno una volta all'anno, della Commissione e la predisposizione del relativo Ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di un componente. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- effettua il monitoraggio periodico dell'attività di tirocinio svolta presso i MMG per valutare la disponibilità e la performance complessiva dei medici e dei tirocinanti, in base ai dati raccolti;
- definisce i seminari proposti dall'Ordine ai quali i tirocinanti dovranno partecipare per il perfezionamento della formazione;
- acquisisce i nominativi dei propri iscritti in possesso dei requisiti richiesti e la loro disponibilità a svolgere attività di tutoraggio;
- propone i nominativi dei MMG al fine di un possibile affidamento da parte dell'Università di incarichi di insegnamento in attività didattica frontale del CLMM&C;
- provvede a definire le modalità per l'attribuzione dei crediti formativi (ECM) ai MMG tutor;
- redige un resoconto annuale dell'attività svolta.

### **Art. 5 — Elenco dei Medici di Medicina Generale**

Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio (ambulatori di Medicina Generale), l'Ordine predisporrà un elenco di MMG in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e della successiva circolare MIUR del 9/10/2019.

La stesura dell'elenco avverrà a seguito di specifica manifestazione di interesse mediante apposita domanda, da inviare alla sede dell'Ordine, nella quale dovrà dichiarare:

- eventuali precedenti esperienze nel campo del tutoraggio e della formazione permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa;
- assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione all'elenco;
- disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet);
- dotazione di uno studio con adeguati spazi, attrezzature medicali ed eventuale presenza di personale di segreteria e/o infermieristico;
- impegno a partecipare ad uno specifico corso di formazione per tutore/valutatore di tirocinio pratico valutativo (qualora non già effettuato);
- impegno a sottoporsi a valutazione dell'attività di tutoraggio;
- disponibilità a svolgere attività di tutor per almeno tre mesi all'anno.

I MMG tutori-valutatori saranno formati sulla compilazione del libretto "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo" in tutte le sue parti, tramite corsi di formazioni organizzati congiuntamente tra Università ed Ordine.

L'Ordine trasmetterà all'Università entro 60 giorni dall'entrata in vigore della convenzione l'elenco dei MMG che possono essere nominati tutor-valutatori. Successivamente comunicherà tempestivamente le variazioni dell'elenco a seguito di nuovi inserimenti o cancellazione di

MMG.

Le predette comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo pec dell'Università degli Studi del Molise: [amministrazione@cert.unimol.it](mailto:amministrazione@cert.unimol.it)

L'Università provvederà alla inclusione dei nominativi indicati tra i tutor dei CLMM&C, tramite delibera del Consiglio.

#### **Art. 6 — Compiti dell'Università**

Il rapporto MMG tirocinante è di uno a uno.

L'incarico di tutore-valutatore al singolo MMG, scelto tra quelli inseriti nell'elenco di cui sopra, sarà conferito dall'Università con comunicazione scritta e firmata per accettazione dal MMG.

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo del tirocinante;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza; espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal MMG salvo diversa determinazione normativa;
- impegno alla compilazione del libretto delle "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo";
- impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro Infortuni e Responsabilità Civile del tirocinante.

#### **Art. 7 — Compiti del tirocinante**

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy, garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al Rettore ed alla Commissione di cui all'art. 4, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.

#### **Art. 8 — Valutazione in itinere**

Il MMG ha l'obbligo di fornire al candidato, dopo due settimane di frequenza, un resoconto anche verbale sul suo operato al fine di colmare "in itinere" eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali.

#### **Art. 9 - Durata**

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti, anche mediante scambio di corrispondenza. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata A/R o a mezzo pec. Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati.

#### **Art. 10 - Trattamento dati personali e sensibili**

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la

riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Medico di Medicina Generale e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

#### **Art. 11 — Definizione delle controversie**

Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente convenzione rinviando in caso di disaccordo alle determinazioni assunte congiuntamente dal Rettore e dal Presidente dell'Ordine.

#### **Art. 12 — Formalizzazione della convenzione**

Il presente accordo quadro, redatto in unico originale, sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 07/08/1990 n. 241, sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi del Molise ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 642/72, autorizzazione n. 3366 del 01.07.1999 concessa con Decreto del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per il Molise.

Per L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE  
prof. Luca BRUNESE

Per l'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI della PROVINCIA DI  
CAMPOBASSO  
Dott. ssa Carolina De Vincenzo